

NOTA INFORMATIVA N. 8/2016

RIVOLUZIONATA LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' ESTERE CONTROLLATE (C.D. CFC)

La legge di stabilità introduce significative novità in tema di fiscalità delle controlled foreign companies: ai fini dell'identificazione di un Paese a fiscalità privilegiata viene meno il richiamo alla black list e si fa riferimento ad un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

1. La tassazione per trasparenza delle imprese controllate estere e l'imputazione del reddito al controllante residente

L'art. 1, co. 142-144 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "legge di stabilità") rivoluziona (con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015) la disciplina delle c.d. *controlled foreign companies (cfc)* di cui all'art. 167, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Sono tali le società o enti, controllati da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia, che siano residenti o localizzati in Stati o territori esteri:

a) **a fiscalità privilegiata**, esclusi gli Stati appartenenti all'Unione Europea, l'Islanda e la Norvegia. Ai fini dell'identificazione dei regimi fiscali privilegiati, non si richiama più la black list di cui al D.M. 21 novembre 2001; sono ora considerati fiscalmente privilegiati i regimi, anche speciali, in cui il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; pertanto, in relazione alle società di capitali, considerato che l'aliquota ires è pari al 27,5% (24% dal 2016) è privilegiato un regime con un'aliquota inferiore al 13,75% (12% dal 2017);

b) **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** (e quindi compresi gli Stati appartenenti all'Unione Europea, l'Islanda e la Norvegia), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

✓ la tassazione effettiva (intesa come rapporto tra l'imposta corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante imposte) nello Stato estero sia inferiore al 50% di quella a cui essi sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia. Si è ancora in attesa del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che indichi i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione;

✓ i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai c.d. "passive income", vale a dire:

- dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
- dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- dalla prestazione di servizi (ivi comprese le lavorazioni) nei confronti di imprese del gruppo di appartenenza.

Il reddito di una cfc è fiscalmente imputato al contribuente italiano che la controlla alla data di chiusura dell'esercizio di tale entità estera e in proporzione alla partecipazione detenuta ed è assoggettato a tassazione con l'aliquota media

applicata sul reddito complessivo dello stesso e, in ogni caso, non inferiore al 27,5% (24% dal 2017). Tale imputazione riguarda anche le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni in Stati aventi regime fiscale privilegiato.

Per evitare la doppia imposizione, il controllante residente può portare in detrazione le imposte definitivamente pagate all'estero dalla *cfc* sugli utili che hanno concorso alla formazione del proprio reddito nonché quelle da lui stesso pagate all'estero all'atto della distribuzione degli utili stessi, fino a concorrenza delle imposte italiane calcolate sul medesimo reddito estero a lui imputato. Inoltre, gli utili distribuiti dalla *cfc* non concorrono alla formazione del reddito del controllante residente fino all'ammontare del reddito già a lui imputato, ancorché negli esercizi precedenti.

2. Le esimenti per non applicare il regime *cfc*

Il regime *cfc* non si applica:

a) in relazione alle **società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata** (di cui al precedente § 1 a), se il soggetto residente dimostra, alternativamente, con la facoltà di presentare interpello preventivo all'Amministrazione finanziaria, che:

✓ la società o ente non residente svolge in via principale un'effettiva attività industriale o commerciale radicata nel mercato dello Stato o territorio (inteso come area geografica circostante quale, ad esempio, la Cina per una società di Hong Kong). Secondo l'Agenzia delle entrate, non è sufficiente la presenza di una struttura organizzativa idonea *in loco*, ma è necessario che la *cfc* si rivolga in via prevalente al mercato locale in fase di approvvigionamento o di distribuzione, anche se, in assenza di tale ultima condizione, è possibile dare rilievo alle ragioni economiche-imprenditoriali che hanno portato l'impresa residente ad investire nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata (ad esempio, costi della produzione rilevantemente più bassi); la suddetta esimente non può essere fornita dalle società estere che producono *passive income* per più del 50%;

✓ per effetto delle partecipazioni suaccennate il socio residente non ottiene il risultato di localizzare i propri redditi in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

b) in relazione alle **società non localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata** di cui al precedente § 1 b), se l'insediamento all'estero non rappresenta una "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale". Anche in questo caso il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria per dimostrare l'inesistenza della costruzione artificiosa.

3. Il contraddittorio preventivo

L'amministrazione finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, in adempimento dell'obbligo del precontraddittorio, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione della normativa. Ove l'amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

Salvi i casi in cui la disciplina *cfc* sia stata applicata ovvero non lo sia stata a seguito di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al § 1, lett. a) e b).

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione in Unico determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, co. 3-*quater*). La sanzione, nella misura minima, si applicherà anche in caso di reddito negativo della controllata estera.

25 febbraio 2016